

SOMMARIO: 1. La globalizzazione e la crisi. – 2. La crisi e il destino dei diritti. – 3. Le prospettive e i rimedi possibili.

1. *La globalizzazione e la crisi*

La crisi finanziaria mondiale, emersa nel 2007, divenuta poi anche crisi economica e sociale, è ancora in corso e rappresenta una delle più gravi patologie della globalizzazione.

La globalizzazione non è vicenda di oggi. Esistevano forme di integrazione economica territorialmente assai estesa fin dagli ordinamenti dell'antichità. La storia greca e la storia romana sono ricche di fasi in cui gli scambi commerciali varcavano i confini di ciascuna delle varie collettività organizzate. Secondo autorevoli storici dell'economia, il XVI e il XVII secolo sono stati periodi di particolare intensificazione di scambi che oggi si definirebbero transnazionali: Braudel e Wallerstein ne hanno fornito esemplificazioni numerose¹.

È vero, però, che è la recente storia del Novecento ad aver dato un impulso senza precedenti alla globalizzazione economica, essendo cresciuti a dismisura, soprattutto dall'ultimo decennio del secolo scorso, gli scambi nel commercio mondiale e i vari strumenti di comunicazione, fisica ed elettronica. Per di più, è in questa fase così vicina nel tempo che ha preso corpo in modo assai consistente anche quella che potrebbe definirsi globalizzazione giuridica, essendosi potenziata sensibilmente la portata e l'influenza degli ordinamenti sovranazionali, delle organizzazioni internazionali e dei cosiddetti regolatori globali².

* Si pubblica qui una versione parzialmente modificata di un testo destinato agli *Scritti in onore di Giuseppe Tesaurò*.

¹ F. BRAUDEL, *Civiltà materiale, economia e capitalismo. Secoli XV-XVIII*, vol. III, *I tempi del mondo*, Torino, Einaudi, 1982, 3 ss.; I. WALLERSTEIN, *Il sistema mondiale dell'economia moderna*, vol. I, *L'agricoltura capitalistica e le origini dell'economia-mondo europea nel XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 1978, 413 ss.

² P. GROSSI, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro italiano*, 2002, V, 151; S. CASSESE, *Lo spazio giuridico globale*, Roma-Bari, Laterza, 2006; M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, Il Mulino, 2000.

È in un simile contesto che si sono sviluppati ampi dibattiti, sul piano politico e scientifico, attorno alle sorti dei diritti fondamentali. È noto che sono emerse, da più parti, critiche serrate nei confronti di numerose realtà di disequilibrio, che avvantaggiano gli attori più forti nei confronti dei più deboli, si tratti di Stati, di individui o di imprese.

Così, quanto all'ordinamento dell'Unione europea, a più riprese si è parlato di deficit democratico, o di deficit sociale, sottolineandosi la persistente prevalenza degli imperativi economici sugli interessi pubblici e sui valori e diritti sociali³.

Sono state stigmatizzate forme di neocolonialismo crescente. Se il colonialismo politico è progressivamente uscito di scena dopo la seconda guerra mondiale, il colonialismo economico, fatto dello sfruttamento delle popolazioni e degli Stati meno avanzati a vantaggio dei *major States* e delle loro più grandi imprese, ha conosciuto nuove odiose manifestazioni⁴. L'ONU ha cercato e sta tentando di contrastare fenomeni di grave impatto sui diritti delle popolazioni degli Stati più deboli, come il *land grabbing*, consistente nell'appropriazione e nella fruizione delle loro risorse naturali, di terre fertili e ricche di acque, da parte delle imprese multinazionali e degli Stati più avanzati⁵.

A proposito dei «regolatori globali», come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Organizzazione mondiale del Commercio, si è detto che essi rispondono ampiamente ad una lo-

³ La questione dei rapporti tra imperativi economici, interessi pubblici e diritti non economici è chiaramente ricostruita in diversi contributi della dottrina costituzionalistica; si vedano, in particolare: P. RIDOLA, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. NANIA, P. RIDOLA, *I diritti costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2006, vol. I, spec. 161 ss.; R. NANIA, *Libertà economiche: impresa e proprietà*, *ibid.*, 193 ss.; C. PINELLI, *La dicotomia fra democrazia e mercato e i costi dell'incertezza*, in *Id.*, *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell'esperienza*, Napoli, Editoriale Scientifica 2012, 281 ss.; e C. PINELLI, *Dei diritti sociali e dell'eguaglianza sostanziale. Vicende, discorsi, apprendimenti*, *ibid.*, 381 ss.

⁴ Sui diversi significati del colonialismo e sulla permanenza di pratiche di «dominio informale», specialmente economico, che persistono anche dopo la decolonizzazione politica, W. REINHARD, *Storia del colonialismo*, Torino, Einaudi, 2002, 33 ss.

⁵ Sul *land grabbing* si veda, tra gli altri, S. LIBERTI, *Land Grabbing: come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo*, Roma, Minimum Fax, 2001. Il fenomeno della «guerra dell'acqua» è noto e ad esso è dedicata un'ampia letteratura, con riferimento soprattutto allo sfruttamento delle risorse idriche in Paesi dell'America latina da parte di compagnie multinazionali.

gica di fondamentalismo di mercato, influenzata soprattutto dai governi conservatori degli Stati Uniti d'America e dal cosiddetto *Washington Consensus*.

In realtà, è necessario distinguere. L'ordinamento dell'Unione europea ha cercato di raggiungere situazioni di equilibrio tra interessi economici e diritti fondamentali. Il sistema, nato sui pilastri delle libertà di circolazione e di concorrenza, ha riconosciuto gradualmente spazi di tutela sempre maggiori a diritti come quelli dei consumatori, degli utenti di servizi pubblici, dei risparmiatori, e al diritto alla salute e alla salvaguardia dell'ambiente. I Trattati si sono evoluti in tal senso e la giurisprudenza di Lussemburgo si è assestata su posizioni molto attente alle garanzie dei diritti non economici⁷. È da ricordare anche la tutela riconosciuta ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, equiparata ai Trattati, e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, assorbita, sul piano dei principi, dall'ordinamento dell'Unione europea⁸.

Diverse le altre dimensioni ultranazionali. Il neocolonialismo economico non ha ancora ricevuto rimedi adeguati sul piano della tutela giuridica degli Stati e delle popolazioni sottoposte allo sfruttamento. I «regolatori globali» di cui s'è detto sono rimasti fortemente ancorati alla logica di mercato. Altri stanno gradualmente introducendo meccanismi di contrappeso, ma il panorama internazionale presenta notevoli criticità. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, come è noto, ha avuto un'applicazione difficile e almeno fino a tutti gli anni Cinquanta la questione dei diritti umani è stata assorbita dal processo di decolonizzazione politica, che poneva al centro il problema dell'autodeterminazione degli Stati. Dagli anni

⁶ J. STIGLITZ, *Globalization and Its Discontents*, London, Penguin, 2002 e P. KRUGMANN, *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*, New York, Norton, 2009.

⁷ G. TESAURO, *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1992, 426 ss.; ID., *Il ruolo della Corte di Giustizia nell'elaborazione dei principi generali dell'ordinamento europeo e dei diritti fondamentali*, in AA.VV., *Annuario 1999 dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti. La Costituzione europea*, Padova, 2000, 297 ss.; ID., *Diritto comunitario*, Padova, Cedam, 2003, 115 ss.; G.L. TOSATO, *Appunti in tema di economia sociale di mercato*, paper in corso di pubblicazione; M. D'ALBERTI, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, Bologna, Il Mulino, 2008, 118 ss.

⁸ Si veda, in proposito, E. CANNIZZARO, *Diritti «diretti» e diritti «indiretti»: i diritti fondamentali tra Unione, CEDU e Costituzione italiana*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, n. 1/2012, 23 ss.

Settanta l'attenzione si è spostata sui diritti individuali e sulla necessità, almeno in sede di Nazioni Unite, di dare un volto umano ai mercati globali, ma non senza ambiguità e controtendenze⁹.

Alcuni autori hanno sostenuto che, nel contesto globale, le garanzie a favore dei diritti vanno messe in campo dagli Stati, che mantengono competenze e attribuzioni significative per le politiche redistributive e sociali¹⁰. Ma la realtà contemporanea è ormai caratterizzata da un'incidenza pervasiva degli ordinamenti ultranazionali. Dunque, gli equilibri appropriati fra logiche di mercato e diritti fondamentali, tra libertà economiche e valori sociali, in definitiva tra economia e società, vanno ricercati non soltanto a livello nazionale, ma anche e soprattutto al di sopra degli Stati, nella *Global Polity*¹¹.

2. *La crisi e il destino dei diritti*

La crisi iniziata nel 2007, prima finanziaria e poi anche economica e sociale, ha messo ancor più in evidenza il problema del difficile destino dei diritti fondamentali.

La crisi ha preso avvio negli Stati Uniti d'America e ha avuto origine, come è noto, nel mercato immobiliare e nei cosiddetti mutui *subprime*, caratterizzati da elevati rischi di solvibilità dei debitori¹². Le criticità hanno colpito dapprima le banche che avevano concesso i mutui senza poi ricevere i relativi pagamenti dai beneficiari. Si è estesa in seguito, poiché i titoli emessi da diverse imprese finanziarie sulla base dei crediti derivanti da *subprime mortgages* sono divenuti *toxic assets*: il che ha creato difficoltà per tutti coloro che, in diverse parti del mondo, avevano acquistato quei titoli, sia altre banche che risparmiatori. E la crisi ha assunto dimensioni globali, danneggiando a largo spettro, fra l'altro, i «consumatori» di prodotti finanziari. Essa ha, pertanto, pesantemente condizionato l'effettività del diritto al risparmio.

I primi rimedi messi in campo in diversi ordinamenti si sono concretati in salvataggi, ricapitalizzazioni e nazionalizzazioni delle

⁹ Sulle persistenti difficoltà si veda M. MAZOWER, *Governing the World. The History of an Idea*, London, Penguin, 2012, 317 ss.

¹⁰ D. RODRIK, *The Globalization Paradox*, Oxford University Press, 2011.

¹¹ S. CASSESE, *The Global Polity. Global Dimensions of Democracy and the Rule of Law*, Sevilla, Global Press, 2012.

banche e delle imprese finanziarie più colpite. Successivamente, sono state varate riforme normative finalizzate a dettare nuove regolazioni dei mercati finanziari più attente a prevenire crisi sistemiche, a vigilare sugli operatori e a offrire tutele più ferme ai risparmiatori. In questo quadro si inseriscono le norme dell'Unione europea sul *Board* per i rischi sistemici e sulle nuove autorità di vigilanza sulle banche, le assicurazioni e i prodotti finanziari¹³; e ora anche le norme sulla *Banking Union*, che attraggono a livello comunitario i poteri di vigilanza regolatoria sulle banche, attribuendoli alla Banca Centrale Europea, in via diretta per i maggiori gruppi e in via indiretta per gli altri istituti bancari¹⁴. Tutto ciò dovrebbe offrire rimedi idonei a rafforzare la tutela dei risparmiatori. Negli Stati Uniti d'America sono state approvate nuove disposizioni che perseguono analoghi obiettivi: si pensi al *Dodd Frank Act* del 2010.

Ma la crisi non ha colpito esclusivamente la finanza privata. È esplosa anche, non soltanto in Europa, la crisi dei debiti sovrani, che riguarda aspetti salienti della finanza pubblica¹⁵. Le misure messe in campo per reagire a questo secondo aspetto della crisi aggiungono ulteriori rischi a danno di diritti essenziali, soprattutto di diritti so-

¹² Fra le tante ricostruzioni delle cause e degli effetti della crisi si vedano: P. KRUGMAN, *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*, London, Penguin Books, 2008, 165 ss.; R.A. POSNER, *A Failure of Capitalism*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2009; ID., *The Crisis of Capitalist Democracy*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2010; J.E. STIGLITZ, *Freefall. America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*, New York-London, W.W. Norton & Company, 2010; sulle radici morali della crisi J. SACHS, *The Price of Civilization. Economics and Ethics after the Fall*, London, The Bodley Head, 2011, 3 ss.

¹³ Si vedano i Regolamenti n. 1092/2010/UE, 1093/2010/UE, n. 1094/2010/UE, n. 1095/2010/UE, che hanno istituito, rispettivamente, il Comitato europeo per il rischio sistemico, l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

¹⁴ Si veda in proposito il regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Su tali problematiche, di recente, M. MANCINI, *Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union*, in *Quaderni di ricerca giuridica*, Banca d'Italia, n. 73, 2013.

¹⁵ Sulle più ampie dimensioni della crisi, si vedano: E. GALANTI, R. D'AMBROSIO, A.V. GUCCIONE, *Storia della legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa. Dall'Unità d'Italia al 2010*, Roma, Banca d'Italia, 2010, spec. da 415 ss.; e G. NAPOLITANO, a cura di, *Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali*, Bologna, Il Mulino, 2012.

ciali. Lo *Stability and Growth Pact* e l'*Euro Plus Pact*¹⁶ hanno rafforzato la cogenza dei parametri relativi al rapporto tra prodotto interno lordo e deficit, da un lato, e tra prodotto interno lordo e debito pubblico, dall'altro, potenziando gli imperativi di austerità. Il *Fiscal Compact* ha obbligato gli Stati firmatari a varare la regola dell'equilibrio di bilancio, possibilmente a livello costituzionale (art. 3.2 del relativo Trattato)¹⁷. Lo *European Stability Mechanism*, finalizzato a finanziare gli Stati in maggiori difficoltà, ha previsto come condizione per l'erogazione dei finanziamenti il rispetto del *Fiscal Compact*. Altre condizioni rilevanti riguardano l'impegno degli Stati beneficiari del finanziamento a varare riforme di stabilità finanziaria, di regolazione più flessibile del mercato del lavoro, di contenimento delle risorse destinate al *welfare*, dalle pensioni, alla sanità, all'istruzione. Sono condizioni che, in parte, ricordano quelle utilizzate dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale.

Le misure di austerità sono indispensabili. Ma le disposizioni che si sono menzionate, e l'aver condizionato i finanziamenti dello *European Stability Mechanism* al rispetto del *Fiscal Compact* e delle altre condizioni, comportano insidie gravi per vari diritti essenziali, al lavoro, alle pensioni, alle prestazioni sanitarie, all'istruzione scolastica.

¹⁶ Lo *Stability and Growth Pact* è un insieme di norme entrate in vigore il 13 dicembre 2011, che si pongono l'obiettivo di rafforzare la stabilità economica e finanziaria dell'Unione. Si compone attualmente di sei atti normativi: Regolamento (UE) n. 1173/2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro; Regolamento (UE) n. 1174/2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro; Regolamento (UE) n. 1175/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche; Regolamento (UE) n. 1176/2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici; Regolamento (UE) n. 1177/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Quanto all'*Euro Plus Pact*, esso si basa sulle conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2011, in cui gli Stati membri si sono impegnati a definire una serie concreta di azioni da realizzarsi nei successivi mesi per consolidare le proprie politiche economiche e di bilancio.

¹⁷ *Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union*, 2 marzo 2012.

¹⁸ Su questi temi è fondamentale G. AMATO, *Antitrust and the Bounds of Power. The Dilemma of Liberal Democracy in the History of the Market*, Oxford, Hart Publishing, 1997.

Il panorama che emerge dalla crisi attuale, in definitiva, è molto oscuro per la protezione di diritti di primario rilievo.

3. *Le prospettive e i rimedi possibili*

Quali le prospettive e i rimedi possibili per attenuare le insidie che minacciano la tutela di diritti fondamentali? Gli Stati nazionali, come si è detto, possono dare un contributo, ma non possono risolvere autonomamente i problemi maggiori che si pongono nel contesto globale. Le soluzioni vanno trovate anche e soprattutto negli ordinamenti ultranazionali.

Occorre affrontare, innanzitutto, una questione che riguarda il diritto della concorrenza, il quale si è diffuso in tutti i continenti e anche nei Paesi che hanno minori tradizioni di economia di mercato. E ha radici nei diritti nazionali e negli ordinamenti ultranazionali.

La tutela della concorrenza è stata vista da alcuni come esempio di mercatismo. Si è detto e scritto che, per proteggere i diritti fondamentali, è necessaria la solidarietà, non la concorrenza. Certamente, la solidarietà è un valore di grande rilievo, ma va precisato che la tutela della concorrenza può essere uno strumento essenziale per la protezione di diritti fondamentali e di diritti sociali. Il diritto della concorrenza è finalizzato a colpire il potere economico¹⁸. E ciò è determinante per la protezione dei diritti fondamentali e sociali che, al giorno d'oggi, sono forse più minacciati dai poteri economici che non dai poteri pubblici.

La lotta ai monopoli, agli abusi di posizione dominante, ai cartelli e ad altre forme di collusione tra imprese, è in grado di contenere i prezzi e di assicurare adeguata innovazione e qualità dei prodotti e dei servizi. Soprattutto quando l'oggetto del *competition enforcement* o della *competition advocacy* è costituito da beni o servizi indispensabili per la sopravvivenza e per la vita degli uomini, il diritto della concorrenza diviene strumento essenziale di giustizia sociale. La riduzione delle garanzie derivanti dai brevetti delle imprese farmaceutiche ha consentito la maggiore diffusione di medicinali generici, che ha permesso l'abbattimento dei prezzi di vendita di farmaci essenziali per combattere l'AIDS in Sudafrica. La lotta ai monopoli in mercati

¹⁸ E. Fox, *Imagine: Pro-Poor(er) Competition Law*, Global Forum on Competition, OECD, 2013.

di prodotti o di servizi essenziali, come il latte, l'olio per cucinare o i trasporti pubblici, ha alleviato le difficoltà dei più deboli in Paesi economicamente poco sviluppati. Tanto che si è parlato, a ragione, della concorrenza come possibile rimedio per contribuire a combattere la povertà¹⁹. Libera concorrenza e solidarietà non sono in antitesi l'una con l'altra, ma possono costituire un binomio nella lotta contro i privilegi a presidio di diritti fondamentali, come il diritto alla salute, all'alimentazione, all'accessibilità ai mezzi di trasporto.

In secondo luogo, va rammentato che l'Unione europea annovera tra i principi qualificanti del suo sistema giuridico quello della «economia sociale di mercato»²⁰. Lo prevedono i Trattati, lo applica in concreto la giurisprudenza di Lussemburgo. Il principio porta con sé il necessario equilibrio tra libertà economiche e tutela di diritti fondamentali. Il rispetto di tale principio potrebbe e dovrebbe condurre ad una revisione delle disposizioni europee che attualmente incidono in modo negativo sui diritti non economici. La spesa pubblica per investimenti qualificanti potrebbe rimanere al di fuori dei conteggi relativi al necessario rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Le condizioni previste per i finanziamenti dello *European Stability Mechanism* agli Stati in difficoltà andrebbero rivedute al fine di attenuare l'imposizione di riforme di contenimento del *welfare*.

Più in generale, un rafforzamento globale degli obiettivi di *social justice*, e dunque un potenziamento della tutela dei diritti fondamentali, nell'ambito della regolazione economica potrebbe essere favorito da nuovi orientamenti degli interpreti e degli applicatori del diritto dei mercati, a partire dai giudici. Fino ad oggi i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea o, ad esempio, i corpi giudicanti nell'ambito della Organizzazione mondiale per il commercio (sia i *Panels* che l'*Appellate Body*) hanno utilizzato, in diversa misura, un test di proporzionalità che potrebbe esser definito monodirezionale. Questi giudici hanno considerato legittime le misure nazionali che proteggono diritti o valori non economici (come la salute, l'ambiente, o i diritti dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici) li-

²⁰ Si veda in proposito la chiara sintesi di F. FELICE, *L'economia sociale di mercato*, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2008. ID., *Istituzioni, persona e mercato*, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2013.

mitando la portata delle libertà economiche (come la libera circolazione di beni e di servizi), ove quelle misure fossero proporzionate, cioè necessarie, adeguate e idonee a produrre la minor restrizione possibile dell'*economic freedom*.

Il progressivo rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali imporrebbe un test di proporzionalità che potrebbe definirsi bidirezionale: una sorta di proporzionalità reciproca. L'interprete e l'applicatore del diritto dovrebbe anche verificare se le misure a tutela delle libertà economiche siano proporzionate e, quindi, producano la minor restrizione possibile dei diritti fondamentali. Questo cambio di passo sarebbe più coerente con una visione paritaria delle libertà economiche e dei diritti essenziali.

Infine, vi è stata nell'ultimo ventennio una distanza profonda degli Stati Uniti rispetto alla logica di un'economia sociale di mercato. E, come diversi autori hanno sottolineato, la politica statunitense ha favorito il fondamentalismo di mercato, influenzando fortemente i regolatori globali. Si sta aprendo ora, forse, una nuova stagione. Assume, in tal senso, un significato particolare l'*Executive Order* del Presidente Barack Obama adottato nel gennaio del 2011²¹. Vi si prevede che la regolazione dei mercati debba rispondere non soltanto a imperativi economici, ma debba prestare adeguata protezione al diritto alla salute, agli altri diritti sociali, alla salvaguardia dell'ambiente. Lo stesso Presidente Obama ha sottolineato la necessità di una «*proper balance*» tra libertà economiche e valori sociali. È presto per dire se si sia in presenza di una nuova fase *rooseveltiana* o di una versione americana dell'economia sociale di mercato. Ma il divario fra Stati Uniti e Europa cui siamo stati abituati sembra ridursi. Il che assume una fondamentale importanza nel panorama internazionale, considerato il potere d'influenza su scala mondiale che continua ad essere proprio degli Stati Uniti.

Il mutamento statunitense è idoneo ad aprire un solido ponte verso l'attenuazione dei disequilibri del diritto globale che, altrimenti, continuerebbe ad avere dinanzi a sé un «*money-driven individualistic future*», privo dei «*collective values of a res publica*» e disattento ai diritti fondamentali²².

²¹ Executive Order 13563 of January 18, 2011. *Improving Regulation and Regulatory Review*.

²² Si veda, ancora, M. MAZOWER, *Governing the World*, cit., 426-427, da cui sono tratte le citazioni nel testo.

Oltre a tutto ciò, non è da dimenticare che proprio la minaccia cui sono sottoposti i diritti fondamentali nel contesto globale – diritti che «sembrano ora dissolversi in un mondo senza confini dove sono all'opera poteri che appaiono non controllabili» – ha riportato alla ribalta la centralità del problema dei diritti e dell'ininterrotto appello alla loro protezione, soprattutto da parte dei soggetti più colpiti dai disequilibri della globalizzazione e dalle organizzazioni che li rappresentano²³. E poiché si tratta, nel contesto globale, di diritti senza terra e senza confini, non è più il cittadino, ma è la persona umana come tale a rivendicarne la tutela²⁴.

²³ Si veda sul punto S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

²⁴ Riemerge in forme nuove, sotto tale profilo, la logica dei diritti dell'uomo e della dignità della persona, sulla quale restano fondamentali le pagine di J. MARITAIN, *L'homme et l'État*, [1951], Paris, Desclée de Brouwer, 2009, spec. 97 ss.